

**Allegato "N" all'atto N. 48.022 di raccolta**

**BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.**

Società per azioni - Capitale sociale Euro 35.096.093,00  
(trentacinquemilioninovantaseimilanovantatré virgola zero zero)

Sede Legale e Direzione Generale in Padova, Via Niccolò Tommaseo 7

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova n. 99357/1997

codice banca 5018.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**STATUTO**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 1998

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 1999

omologato dal Tribunale di Padova in data 1 ottobre 1999

e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2001 e depositata al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2004 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 28 maggio 2005 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2007 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 23 maggio 2009 e depositato al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Padova

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2009 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Padova

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09 marzo 2010 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 19 maggio 2012 e depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Padova

**INDICE**

TITOLO I Costituzione - Denominazione - Durata - Sede - Oggetto Sociale - Finalità

TITOLO II Patrimonio - Soci - Azioni

TITOLO III

Sezione I - Organi della Società

Sezione II - L'Assemblea

Sezione III - Il Consiglio di Amministrazione

Sezione IV - Il Collegio Sindacale

Sezione V - Il Comitato dei Proviviri

Sezione VI - La Direzione

TITOLO IV Articolo 48 - Comitato Etico

TITOLO V Bilancio e utile

TITOLO VI Articolo 51 - Scioglimento e norme di liquidazione

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO SOCIALE - FINALITÀ**

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita una Società cooperativa per azioni con la denominazione "BANCA POPOLARE ETICA - Società cooperativa per azioni" o in forma abbreviata "Banca Etica" o "BPE". Essa è regolata dalle norme del presente Statuto.

La Banca Etica è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica iscritto all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario.

Art. 2 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), con facoltà di proroga da parte della Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 3 - Sede e dipendenze

La Società ha Sede Legale in Padova. La Società può istituire, modificare, acquisire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'Estero, previa le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell'articolo 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 5 - Finalità

La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;

- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori;
- l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO - SOCI - AZIONI**

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- 1) dal Capitale Sociale;
- 2) dalla Riserva Legale;
- 3) dalla Riserva Statutaria;
- 4) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti nonché da ogni altra riserva prevista da norme di legge.

#### **Art. 7 - Capitale Sociale**

Il capitale della società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del valore

nominale di Euro 52.50 (cinquantadue /50) ciascuna.

#### **Art. 8 - Riserva Legale**

La Riserva Legale è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste dalla Legge.

#### Art. 9 - Riserva Statutaria ed Altre Riserve

La Riserva Statutaria è costituita con il prelevamento annuo sugli utili netti di bilancio, nella misura stabilita a norma dell'art. 50 punto b) del presente Statuto.

L'Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla Riserva Statutaria o ad altri tipi di riserve come previsto dall'art. 50 ultimo comma.

#### Art.10 - Soci

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 primo comma. I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale, previa le eventuali autorizzazioni previste dalla Legge, il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

Possono essere ammesse a Socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni, ed altri enti con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 13 ultimo comma; essi devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). Le modifiche di cui sopra si reputano conosciute dalla Società solo quando la lettera pervenga alla Sede Legale e diventano ad essa opponibili trascorsi tre giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Le persone come sopra designate ed i rappresentanti legali delle persone fisiche così come i rappresentanti comuni di cui al primo comma dell'art. 21 del presente Statuto, esercitano tutti i diritti spettanti ai Soci da loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

#### Art. 10-bis - Organizzazione dei soci

Al fine di favorire la partecipazione alle scelte dell'impresa, così come previsto dall'articolo 5 del presente statuto, i soci sono così organizzati:

1. Il territorio in cui opera la Società è diviso in aree e queste sono suddivise in circoscrizioni. Ciascun socio è attribuito ad un'area e a una circoscrizione sulla base della propria residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.

2. Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle aree.

3. La Società, nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall'assemblea dei soci, potrà riconoscere uno

specifico ruolo, con esclusione in ogni caso di funzioni di gestione, indirizzo e/o rappresentanza verso i terzi, a forme di organizzazione dei soci non persone fisiche che contribuiscono allo sviluppo della banca e alla promozione della finanza etica.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

Art. 11 - Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare Socio deve presentare, anche in formato elettronico, al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in acquisto o sottoscrizione le generalità ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o per richiesta della società.

Il Consiglio di Amministrazione delibera relativamente all'accoglimento od al rigetto della domanda di ammissione a Socio, tenendo conto in ogni caso dell'interesse della Società, nel rispetto delle finalità della stessa, dello spirito della forma cooperativa e delle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato al riesame del Collegio dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede Legale della Società, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un rappresentante dell'aspirante Socio, si pronuncia entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, secondo le modalità di cui al successivo art. 44. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Collegio dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione a Libro dei Soci, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio. Nessun Socio può essere intestatario di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale fissato per Legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel

libro dei soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

#### Art. 13 - Cause di inammissibilità

Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via temporanea, interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre non possono essere ammesse alla Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme contrastanti con i principi ispiratori della Società.

#### Art. 14 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto fatto salvo quanto stabilito all'art. 11. Nel caso in cui l'istanza di ammissione a Socio presentata dagli eredi venga rigettata, agli eredi non ammessi verranno liquidate le azioni secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

#### Art. 15 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la modifica delle clausole dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso e le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini di cui all'articolo 2437 bis del Codice Civile con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società, invece, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il pagamento, nei termini di cui al successivo articolo 17, avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui il recesso si riferisce.

Art. 16 - Esclusione del Socio

L'esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, può essere deliberata in caso:

- a) di fallimento del socio;
- b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge o dallo Statuto;
- d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Banca e inoltre, qualora il Socio abbia costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio della Società.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione al Socio escluso.

Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata al domicilio del Socio escluso.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappresentante. Dalla comunicazione scritta all'interessato a mezzo di lettera raccomandata della pronuncia del Collegio dei Probiviri, decorre il termine di sessanta giorni per l'eventuale opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria.

Al Socio escluso saranno rimborsate le azioni a lui intestate secondo le norme di Legge nei termini di cui al successivo articolo 17.

Nel caso di cui alla precedente lettera d) il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di formalità giudiziarie, può portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato, ai sensi del successivo articolo 17. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle

azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

#### Art. 17 Rimborso delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Il rimborso avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio cui la causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce al valore complessivo di valore nominale e sovrapprezzo così come determinato annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del Codice Civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste. Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza applicabili.

#### Art.18 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci, come previsto dall'art. 50 ultimo comma.

#### Art. 19 - Emissione di nuove azioni

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Ordinaria dei soci l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato, quale sovrapprezzo, in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione. Determina inoltre l'applicazione e la misura degli interessi di conguaglio da corrispondersi in caso di sottoscrizione di nuove azioni in corso d'anno.

#### Art. 20 - Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.

In caso di pegno od usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

#### Art. 21 - Indivisibilità delle azioni



Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 22 - Dividendo

Il Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 19.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 23 - Anticipazioni ai Soci

La Società non potrà effettuare anticipazioni ai Soci sulle proprie azioni né accettare proprie azioni in garanzia di obbligazioni con essa contratte.

### **TITOLO III**

#### **SEZIONE I**

##### **ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Art. 24 - Organi sociali

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) la Direzione Generale.

#### **SEZIONE II**

##### **L'ASSEMBLEA**

Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la Sede sociale od in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea, tenendo conto della diffusione internazionale dei soci. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, diverso dal primo, è pubblicato, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su un quotidiano a diffusione nazionale scelto fra "Il Sole 24 ore" e "La Repubblica" ed affisso nelle dipendenze della Società.

L'avviso di convocazione sarà inoltre pubblicato sul sito web della società e su un quotidiano in lingua spagnola a diffusione nazionale.

Nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la partecipazione dei soci all'assemblea possa avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza.

Il regolamento di cui al successivo articolo 26 bis disciplina le modalità di partecipazione e di voto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario. Deve altresì convocare l'Assemblea su richiesta dei Soci senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della domanda contenente gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto alla data della domanda stessa. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25 bis - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e procede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci secondo quanto previsto al successivo articolo 41;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

- approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea di bilancio, dovrà essere data adeguata informativa relativamente all'attuazione delle politiche di remunerazione approvate.

Sono in ogni caso esclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici per i componenti il collegio sindacale;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- approva il Regolamento Assembleare;

- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo articolo 37, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 26 - Intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanza di un Socio esclusivamente da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ovvero appartenente alle altre categorie indicate dall'art. 2372 c.c., munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun Socio presente in Assemblea non può rappresentare più di 10 Soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

Ai sensi del precedente articolo 25 per la partecipazione mediante collegamenti a distanza, dovranno essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare sono condizioni essenziali che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di Presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo ove si tiene la riunione.

Art.26 bis - Regolamento Assembleare

**Le modalità di svolgimento** dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono disciplinate, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria e valevole, fino a quando non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

La votazione per l'elezione alle cariche sociali si svolge mediante un sistema di liste e di candidature individuali.

Le liste possono essere Partecipative o Autonome. \_

Ciascuna lista è composta da 9 (nove) candidati.

Le Liste Partecipative, in considerazione della condivisione del percorso necessario alla loro formazione, dovranno ricevere appoggio espresso da almeno tre Portatori di Valore, intendendosi per tali:

- le Aree Territoriali individualmente considerate, disciplinate dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;

- l'insieme dei soci della banca che siano dipendenti del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, compresi i dipendenti della Fondazione Responsabilità Etica e i banchieri ambulanti;

- l'insieme dei Soci di Riferimento della Banca, definiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le Liste Autonome si costituiscono attraverso la raccolta di firme da parte dei soci.

Ai fini della formazione delle liste e della presentazione delle candidature individuali, il Consiglio di Amministrazione rende pubblici sul sito internet della banca i requisiti quali-quantitativi da esso stesso deliberati tenendo conto delle disposizioni di legge e di vigilanza, del presente statuto, delle norme interne e dei requisiti valoriali propri di Banca Etica.

Ciascun socio potrà votare una sola lista e un solo nominativo fra quelli inseriti nell'elenco delle candidature individuali.

La lista che raccolga la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea esprimerà 9 (nove) membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista che, pur non risultando vincente, raccolga almeno 1/3 dei voti espressi dall'Assemblea esprimerà 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti del numero di consiglieri previsto dal successivo articolo 31, la restante parte dei membri del Consiglio è eletta sulla base delle preferenze ottenute dai candidati nell'elenco delle candidature individuali.

Non potranno essere candidati i dipendenti appartenenti alla categoria del personale più rilevante del Gruppo Bancario Banca popolare Etica, così come previsto dal Documento di politiche e prassi di remunerazione del suddetto Gruppo nonché i dipendenti del Gruppo che svolgano le loro mansioni nell'ambito dell'organizzazione dei soci.

In ogni caso il numero di dipendenti che potranno essere eletti al Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore a due.

Il Consiglio di Amministrazione propone candidature ulteriori in caso di un numero di candidature non sufficiente a garantirne la piena composizione.

La disciplina relativa alla presentazione delle candidature è dettagliata nel regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario del Consiglio assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa deliberi diversamente. Nelle Assemblee Straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

Il Presidente propone all'Assemblea, per la relativa nomina, uno o più scrutatori scelti tra i Soci.

Egli accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia rispettato il numero valido per deliberare. Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, proponendone, salvo diverse disposizioni statutarie o di Legge, le modalità.

#### Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita in sede Ordinaria qualunque sia il numero dei presenti, in sede Straordinaria con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cinquecento Soci.

#### Art. 29 - Proroga dell'Assemblea

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata per la sua prosecuzione dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione all'adunanza, senza necessità di ulteriore avviso. Nella seconda giornata l'Assemblea di prosecuzione si costituisce con le medesime maggioranze valide per la prima.

#### Art. 30 - Validità delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, procedendo con votazione palese per tutte le deliberazioni. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione. Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione palese, con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente articolo 26 bis.

Nel caso di parità di voti fra più liste, risulteranno eletti i candidati della lista la cui media aritmetica dell'età anagrafica dei singoli componenti risulti inferiore alle altre.

Nel caso di parità di voti fra i candidati votati individualmente risulterà eletto il candidato più giovane.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e saranno trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee.

### **SEZIONE III**

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

##### Art. 31 - Composizione, nomina e cariche consiliari

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea composto da tredici consiglieri di cui almeno un quarto indipendenti. La composizione del Consiglio assicura il necessario bilanciamento di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di autorevolezza, onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge nonché garantire un'adeguata dedizione di tempo all'incarico assunto.

Fermi i requisiti previsti dalle norme vigenti, il curriculum professionale e sociale dei candidati dovrà essere di elevato profilo prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:

- organizzazioni del Terzo Settore
- Economia Sociale e Solidale

- Cooperazione Sociale e Internazionale
- Finanza eticamente orientata
- Ambiente e energie rinnovabili.

In tali ambiti i candidati dovranno aver dato il loro contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:

- amministratore di società
- operatore e/o volontario
- studioso e/o ricercatore
- formatore.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei candidati dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e fino a due Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano nella carica; a parità di anzianità prevale il criterio dell'età; in caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano d'età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Segretario. I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe nè particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società .

Almeno un terzo dei consiglieri deve essere eletto tra i candidati del genere meno rappresentato.

Ai fini della presente disposizione il consigliere eletto per qualificarsi come indipendente:

- non deve essere, o essere stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole;
- nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura non deve aver fornito, direttamente o indirettamente anche tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad influenza notevole, alcun servizio o prodotto, ovvero essere dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui sopra, o fornisca alla banca prodotti o servizi il tutto sempre che il servizio o il prodotto reso non siano di entità tale da non comprometterne l'indipendenza secondo i criteri

quantitativi previsti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

- non deve essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di alcun dipendente, amministratore, azionista di controllo della società o di altra società fornitrice di beni o servizi;

- non deve ricevere dalla società alcuna remunerazione al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista.

Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori o sindaci di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o banche o società partecipate.

Non possono, inoltre, rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano Parlamentare italiano o europeo, Ministro, Sottosegretario, Presidente o Vicepresidente di Regione, Assessore Regionale o componente della Giunta Regionale, Segretario o Presidente di Partito a livello Regionale o Nazionale.

Le modalità di presentazione delle candidature sono definite nel Regolamento Assembleare di cui al precedente articolo 26 bis .

Art. 32 - Durata in carica degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro volte consecutive.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente e i Vicepresidenti decadono al termine del periodo per il quale erano stati nominati Amministratori.

Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea Ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera consiliare approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che potrà



confermarli nell'ufficio o sostituirli. Se vengono a mancare più del cinquanta per cento degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti. Venendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione e nel frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 34 - Compenso degli Amministratori

L'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 25 bis.

#### Art. 35 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente presso la sede sociale o in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia o in un paese dell'Unione Europea, una volta almeno ogni mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei Consiglieri i quali, in caso di necessità, possono provvedere direttamente alla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione e l'ordine del giorno specifico ed analitico da inviare, alternativamente per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà pervenire al domicilio di ciascun Consigliere sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione necessaria; verificandosi queste condizioni il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi e al Direttore Generale, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art.36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione. Nelle votazioni a parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Tuttavia è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, di cui al successivo art. 38. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e con facoltà di fare inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce. Egli o il proprio sostituto devono astenersi dal presenziare alla discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona. Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto, a cura del Segretario del Consiglio, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso, da iscriversi sul relativo libro. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano nella carica e a parità da quello più anziano d'età, escluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione approva un Regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento con particolare riferimento alla tempistica, forma e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi.

#### Art. 37 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli riservati per Legge all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, deliberare l'aumento del Capitale Sociale qualora si emettano nuove azioni per far fronte all'entrata di nuovi Soci. Resta ferma la competenza dell'Assemblea Straordinaria nell'ipotesi di emissione di azioni da offrire in opzione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per singoli atti o determinate categorie di atti, ovvero conferire incarichi speciali ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. Egli è chiamato in particolare a:

- i) approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- ii) approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- iii) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- iv) assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge o sulla base della normativa di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine agli argomenti di cui al precedente paragrafo nonchè:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'acquisto di azioni proprie a valere sulla disponibilità dell'apposito fondo;
- le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della società ed i relativi regolamenti;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- le politiche di gestione del rischio;

- la nomina la revoca e la determinazione del compenso del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, previo parere del Collegio Sindacale;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

- l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;

- la determinazione dei criteri per l'esercizio delle istruzioni impartite da Banca d'Italia;

- i poteri deliberativi permanenti e generali in ordine all'erogazione del credito;

- la materia di cui all'art. 46 del presente Statuto.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni conseguenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis c.c..

Il Consiglio inoltre provvede, direttamente o mediante delega al Direttore Generale, in materia di assunzione, compensi, promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori della società.

#### Art. 38 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza particolare di cui all'art. 36 comma 4, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da almeno un Vicepresidente e da altri Consiglieri, esclusi i consiglieri non esecutivi ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con cadenza almeno quindicinale. Alle riunioni partecipa con voto consultivo e potere di proposta il Direttore Generale.

#### Art. 39 - Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ad altri Direttori, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, ove nominato, e allo stesso Consiglio d'Amministrazione, nella loro prima adunanza

successiva, secondo le rispettive competenze. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Art. 40 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei della Società per il compimento di determinati atti.

#### Art. 40 bis - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, è garante dell'identità aziendale secondo quanto espresso dall'articolo 5 del presente Statuto, dei processi partecipativi e sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali.

Il Presidente non deve avere un ruolo esecutivo e non deve svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio verificandone la regolarità

della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni e assicurando che le questioni di rilevanza strategica siano trattate diffusamente e con priorità.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Il Presidente può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

#### **SEZIONE IV**

##### **Il Collegio Sindacale**

Art. 41 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti eletti, in conformità delle norme di Legge, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina il Presidente. Ai Sindaci Effettivi spettano gli emolumenti annui e valevoli per tutto il triennio, approvati dall'Assemblea. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente del Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi di altre aziende di credito - salvo si tratti di enti centrali di categoria - e comunque di società controllate o partecipate nelle quali la Società abbia interessi.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario nonché nelle società, direttamente o indirettamente, partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo; si attengono inoltre alle prescrizioni in materia di interlocking.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 148 bis del Testo Unico della Finanza e dalla relativa normativa di attuazione.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 42 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

Tutti i Sindaci durano in carica tre esercizi sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del Presidente o di un Sindaco Effettivo subentrano i Supplenti in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. I nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti per la integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Qualora con i Sindaci Supplenti non si completi il Collegio, sarà convocata l'Assemblea, perché si provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

#### Art. 43 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul loro funzionamento.

Vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci si avvalgono, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e ricevono direttamente dai responsabili delle rispettive funzioni le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi. I Sindaci possono inoltre procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse .

Egli garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le decisioni assunte siano il risultato dialettico del contributo consapevole e ragionato dei suoi membri. Egli assicura la trattazione piena, esauriente e prioritaria delle questioni di rilevanza strategica nonché garantisce che il processo di autovalutazione sia svolto nel merito e nel metodo con criteri di efficacia.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, ed adempiono a tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 43 bis - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione contabile iscritta nel registro tenuto a norma di legge e nominata dall'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. Tale società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati



nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 43 ter - Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, con qualunque forma compresa la posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale dovrà inoltre contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il verbalizzante.

## **SEZIONE V**

### **Il Collegio dei Probiviri**

Art. 44 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti, tra i Soci, dall'Assemblea Ordinaria. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, oltre che sui reclami di cui all'art. 16, quarto comma, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Società ed i Soci o tra i Soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Art. 45 - Durata in carica, sostituzione e domicilio dei Probiviri

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Probiviri

restano in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro più anziano d'età. Ad ogni effetto il domicilio del **Collegio** dei Probiviri è eletto presso la Sede Legale della Società.

#### **SEZIONE VI**

##### **La Direzione**

Art. 46 - Direzione Generale

La struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 47 - Funzioni della Direzione Generale

Alla Direzione Generale è affidata l'esecuzione delle deliberazioni sociali.

Il Direttore Generale è il capo dei dipendenti e dei collaboratori della Società e, sulla base delle deleghe affidategli dal Consiglio di Amministrazione, provvede in materia di assunzione, compensi, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento di tali soggetti. Ha in ogni caso potere di proposta al Consiglio di Amministrazione per le medesime materie.

Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché ai sensi del superiore art. 38 ultimo capoverso, a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo.

Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

#### **TITOLO IV**

Art. 48 - Comitato Etico

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, la nomina dei componenti del Comitato Etico, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, i quali durano in carica

per tre anni e sono rieleleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica, una funzione consultiva e propositiva, affinché la Banca si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come individuati nel presente Statuto. Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del Bilancio, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO E UTILE**

#### Art. 49 - Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il bilancio redatto nel rispetto delle norme di Legge e con criteri di massima prudenza.

#### Art. 50 - Ripartizione degli utili e Riserve

L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla Legge sarà destinata alla Riserva Legale;

b) una quota che sarà fissata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione sarà destinata alla Riserva Statutaria. Tale quota non potrà essere inferiore al 10% dell'utile netto. L'utile, al netto degli accantonamenti alle predette riserve, sarà ulteriormente destinato come segue:

1) ai Soci, a titolo di dividendo, nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

2) una quota, che sarà determinata dall'Assemblea ma non potrà essere superiore al 10%, sarà devoluta a scopi di beneficenza o per varie forme di assistenza e sostegno dell'economia sociale, in accordo con le finalità di cui al precedente art. 5; tale quota verrà ripartita a discrezione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato Etico.

L'eventuale residuo, su proposta del Consiglio, sarà destinato all'incremento della Riserva Statutaria o ad altre riserve, ovvero al fondo per l'acquisto od il rimborso delle azioni della Società al prezzo da determinarsi secondo le disposizioni di Legge.

## **TITOLO VI**

#### Art. 51 - Scioglimento e norme di liquidazione

In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

F.TO UGO BIGGERI

F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S.